



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GAETANO SALVEMINI"**

VIA GREGORIO VII, S.N. 74122 TARANTO TEL. 099.7774924
C.F. 90121980735 - C. M. TAIC829004 – Cod.Univoco UF6FH3

sito: www.icsalveminitaranto.edu.it e-mail: taic829004@istruzione.it pec: taic829004@pec.istruzione.it



**Ai genitori degli alunni dell'I.C. Salvemini
p.c. al personale docente e
all'Ufficio alunni
Atti Istituto**

I.C. STATALE - "G. SALVEMINI"-TARANTO
Prot. 0006878 del 15/06/2025
V-7 (Uscita)

OGGETTO: ADEMPIMENTI VACCINALI

La norma, in merito agli adempimenti vaccinali, prevede che le scuole attuino quanto previsto dall'articolo 3-bis del DL n.73/2017, convertito in legge n.119/2017.

Il citato articolo riguarda la procedura di seguito descritta:

- ✓ la scuola deve trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l'anno scolastico successivo;
- ✓ le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
- ✓ **il dirigente scolastico invita i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente.**
- ✓ dopo il suddetto invito, la scuola deve trasmettere all'ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 – bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall'iscrizione.

Tale requisito, sempre riferito alla Scuola dell'Infanzia, è valido anche per l'anno scolastico in corso.

Per ulteriori informazioni:
<https://www.salute.gov.it/new/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Margherita Panico